2025/1050

28.5.2025

DECISIONE (UE) 2025/1050 DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 2025

relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall'Ungheria a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo

[notificata con il numero C(2025) 2919]

(Il testo in lingua ungherese è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro") ([1]), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, lettera c),

visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all'attuazione del cielo unico europeo ([2]), in particolare l'articolo 58, paragrafo 3,

visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell'11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ([3]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

CONSIDERAZIONI GENERALI

(1) A norma dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo (*Functional Airspace Blocks*, "FAB"), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il periodo di riferimento in questione.

(2) Gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento ("RP4", 2025-2029) erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione ([4]).

(3) Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l'RP4, che sono stati presentati alla Commissione per la valutazione entro il 1° ottobre 2024. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle prestazioni entro il 15 novembre 2024.

(4) La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione è basata sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni per l'RP4 presentato dall'Ungheria ("progetto di piano di miglioramento delle prestazioni").

(5) L'organo di valutazione delle prestazioni (Performance Review Body, "PRB"), che assiste la Commissione nell'attuazione del sistema di prestazioni, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni.

([1]) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj.
([2]) GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj.
([3]) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/oj.
([4]) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 (GU L, 2024/1688, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1688/oj).

(6) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di cui all'allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso.

(7) La Commissione ha integrato la propria valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni con una revisione degli elementi di cui all'allegato IV, punto 2, del suddetto regolamento di esecuzione. Per quanto attiene all'allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto vii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione fa notare di non aver condotto, nell'ambito di tale revisione, un'analisi dettagliata della metodologia applicata dall'Ungheria per la ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali nell'RP4. La Commissione non ha pertanto tratto conclusioni, in questa fase, in merito alla conformità di tale metodologia di ripartizione dei costi all'articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ([5]) e all'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

Valutazione degli obiettivi di sicurezza

(8) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni è stata valutata conformemente all'allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(9) Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti dall'Ungheria in relazione all'efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti:

Ungheria	**Obiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'AESA**					
Fornitore di servizi di navigazione aerea	**Obiettivo di gestione della sicurezza**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
HungaroControl	Politica e obiettivi di sicurezza	C	C	C	C	**C**
	Gestione dei rischi per la sicurezza	C	C	C	D	**D**
	Garanzia della sicurezza	C	C	C	C	**C**
	Promozione della sicurezza	C	C	C	C	**C**
	Cultura della sicurezza	C	C	C	C	**C**

(10) La Commissione ha constato che gli obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza proposti dall'Ungheria per il fornitore di servizi di navigazione aerea "HungaroControl" equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell'Unione a partire dal 2028 per quanto riguarda l'obiettivo "gestione dei rischi per la sicurezza", mentre per quanto riguarda i restanti quattro "obiettivi di gestione della sicurezza" gli obiettivi prestazionali equivalgono agli obiettivi di sicurezza a livello dell'Unione per gli anni civili dal 2025 al 2029.

(11) La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce per HungaroControl misure volte al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, che riguardano l'attuazione del suo sistema di gestione della sicurezza e la cibersicurezza.

([5]) Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo ("regolamento sulla fornitura di servizi") (GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj).

(12) Sulla base delle constatazioni di cui ai considerando (9), (10) e (11) e tenendo conto del fatto che gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione concernenti la sicurezza stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 devono essere conseguiti entro l'ultimo anno dell'RP4, ossia il 2029, gli obiettivi prestazionali locali concernenti la sicurezza inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione.

Valutazione degli obiettivi ambientali

(13) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene all'efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi ambientali dell'Ungheria sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento relativi all'efficienza di volo orizzontale di rotta contenuti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee (*European Route Network Improvement Plan*, "ERNIP"), elaborato conformemente all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione [6] e disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

(14) Gli obiettivi prestazionali concernenti l'ambiente proposti dall'Ungheria per l'RP4 e i corrispondenti valori di riferimento nazionali dell'ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti:

Ungheria	2025	2026	2027	2028	2029
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva	**2,10 %**	**2,09 %**	**2,08 %**	**2,07 %**	**2,06 %**
Valori di riferimento	2,10 %	2,09 %	2,08 %	2,07 %	2,06 %

(15) La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti dall'Ungheria equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell'RP4.

(16) La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l'Ungheria ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali, che comprendono l'attuazione e l'ulteriore ampliamento dello spazio aereo transfrontaliero con rotte libere entro la fine dell'RP4. Viste le constatazioni del PRB, la Commissione ritiene che l'Ungheria dovrebbe impegnarsi ad attuare tutte le misure operative stabilite nell'ERNIP del 2 luglio 2024, al fine di sostenere il conseguimento dei suoi obiettivi prestazionali concernenti l'ambiente per l'RP4.

(17) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (14), (15) e (16), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

[6] Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l'attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione (GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/123/oj).

Valutazione degli obiettivi di capacità

(18) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo (*air traffic flow management*, "ATFM") di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all'allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi di capacità di rotta proposti dell'Ungheria sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, elaborato conformemente all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione e disponibile al momento dell'adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4, vale a dire il 2 luglio 2024.

(19) Gli obiettivi di capacità di rotta proposti dall'Ungheria per l'RP4, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete, sono i seguenti:

Ungheria	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo	0,85	0,55	0,20	0,20	0,14
Valori di riferimento	0,29	0,21	0,18	0,14	0,14

(20) La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità di rotta proposti dall'Ungheria sono notevolmente superiori ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ciascun anno dell'RP4, fatta eccezione per il 2029, in cui si equivalgono.

(21) L'Ungheria giustifica la differenza osservata tra i suoi obiettivi di capacità e i valori di riferimento di cui al considerando (20) invocando il significativo aumento del traffico correlato ai sorvoli registrato a seguito della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Nel suo progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l'Ungheria ha fornito informazioni dettagliate che dimostrano le conseguenti modifiche dei volumi, della densità e della complessità del traffico aereo. È pertanto necessario tenere conto di tali circostanze nel valutare gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità proposti dell'Ungheria per l'RP4 per quanto riguarda la loro coerenza con gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità a livello dell'Unione.

(22) Vista l'analisi dettagliata effettuata dal PRB, la Commissione conclude che il divario tra gli obiettivi nazionali e i valori di riferimento è debitamente giustificato dalle circostanze eccezionali derivanti dalla guerra in Ucraina di cui al considerando (21). La Commissione osserva inoltre che l'Ungheria ha messo in atto una serie di misure per il conseguimento dei suoi obiettivi di capacità, tra cui un aumento significativo del numero di controllori del traffico aereo operativi presso il centro di controllo d'area, miglioramenti del sistema di gestione del traffico aereo e il prolungamento degli orari di apertura del settore.

(23) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da (19) a (22), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell'Ungheria dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(24) Conformemente all'allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati per gli aeroporti, di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi sono fonte di preoccupazione.

(25) La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità presso i terminali proposti per l'RP4 comportano un peggioramento significativo del ritardo ATFM medio all'arrivo per anno rispetto al terzo periodo di riferimento ("RP3"). In effetti, gli obiettivi proposti per l'RP4 sono fissati a 0,10 minuti per volo, mentre le prestazioni effettive registrate nel 2024 erano di 0,00 minuti per volo.

(26) La Commissione ritiene pertanto che, in relazione all'adozione del suo piano definitivo di miglioramento delle prestazioni conformemente all'articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l'Ungheria dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi di capacità presso i terminali per l'RP4 alla luce delle osservazioni di cui al considerando (25), o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi.

Valutazione degli obiettivi di efficienza economica

(27) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al costo unitario determinato (*determined unit cost*, "DUC") per i servizi di navigazione aerea di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell'RP4, nella tendenza a lungo termine del DUC nel corso dell'RP3 e dell'RP4 (2020-2029) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile.

(28) Gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti dall'Ungheria per l'RP4 e i relativi valori di riferimento sono i seguenti:

Zona tariffaria di rotta dell'Ungheria	**Valore di riferimento 2019**	**Valore di riferimento 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022)	**12 585 HUF**	**11 373 HUF**	**12 029 HUF**	**11 984 HUF**	**12 078 HUF**	**12 002 HUF**	**12 651 HUF**
	32,24 EUR	29,13 EUR	30,81 EUR	30,70 EUR	30,94 EUR	30,74 EUR	32,41 EUR

(29) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC dell'Ungheria a livello di zona tariffaria, pari a +2,2 % nell'RP4, è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell'Unione, pari a - 1,2 % nello stesso periodo.

(30) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC dell'Ungheria a livello di zona tariffaria nell'RP3 e nell'RP4, pari a +0,1 %, è peggiore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell'Unione, pari a - 1,0 % nello stesso periodo.

(31) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 29,13 EUR del DUC dell'Ungheria, in termini reali ai prezzi del 2022 ("EUR2022"), è inferiore del 28,1 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 40,51 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente di cui all'articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

(32) La Commissione ha inoltre valutato se le deviazioni di cui ai considerando (29) e (30) possano essere ritenute necessarie e proporzionate a norma dell'allegato IV, punto 1.4, lettera d), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, a condizione che le deviazioni osservate dalla tendenza del DUC a livello dell'Unione nel corso dell'RP4 o dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione siano dovute esclusivamente a costi determinati supplementari relativi a misure necessarie per conseguire gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità oppure a misure di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.

(33) Per quanto riguarda il criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto i), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che l'Ungheria, nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni, fa riferimento ai costi determinati supplementari sostenuti nell'RP4 dal fornitore di servizi di navigazione aerea Hungarocontrol in relazione alle misure necessarie per il conseguimento degli obiettivi di capacità locali ("misure di capacità"). Le misure di capacità presentate comprendono gli elementi principali seguenti:

— la formazione e l'impiego di ulteriori controllori del traffico aereo operativi al fine di gestire l'aumento previsto del traffico durante l'RP4. Si prevede che nel corso dell'RP4 ciò comporterà un aumento complessivo di oltre il 30 % del numero di controllori del traffico aereo operativi presso il centro di controllo d'area di Budapest;

— l'aggiornamento del sistema di gestione del traffico aereo ("ATM");

— altri investimenti in infrastrutture, attrezzature e radar.

(34) Il PRB ha analizzato in dettaglio le misure di capacità invocate dall'Ungheria. Sulla base della sua analisi, il PRB ha ritenuto che le misure di capacità relative all'aumento del numero di controllori del traffico aereo operativi e all'aggiornamento del sistema ATM siano necessarie e proporzionate per il conseguimento degli obiettivi di capacità dell'Ungheria. Il PRB ha ritenuto che tali misure di capacità comportassero un aumento strutturale della capacità disponibile nello spazio aereo ungherese per l'RP4. Il PRB ha inoltre concluso che i costi supplementari di tali misure di capacità sono superiori alla deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione di cui al considerando (30).

(35) Alla luce delle considerazioni di cui ai considerando (33) e (34), la Commissione ritiene pertanto che il criterio di cui al punto 1.4, lettera d), punto i), sia soddisfatto per quanto riguarda l'Ungheria in relazione alla deviazione dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione di cui al considerando (30).

(36) Nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni l'Ungheria non ha presentato alcuna misura di ristrutturazione a norma del criterio di cui all'allegato IV, punto 1.4, lettera d), punto ii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 che giustifichi la restante deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell'Unione osservata al considerando (29).

(37) La Commissione osserva tuttavia che l'Ungheria ha dimostrato un buon livello di efficienza economica in termini relativi, dato che il valore di riferimento per il 2024 è notevolmente inferiore alla media del gruppo a fini comparativi pertinente, come indicato al considerando (31). La Commissione osserva inoltre che il DUC dell'Ungheria rimane stabile nel tempo, confrontando il valore di riferimento per il 2019 con il DUC previsto per il 2029. Si ritiene inoltre che la deviazione dell'Ungheria dalla tendenza a lungo termine del DUC a livello dell'Unione sia giustificata dai costi supplementari dovuti alle misure di capacità, come concluso al considerando (35). In generale, la Commissione ritiene pertanto che la restante deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell'Unione osservata al considerando (29) non osti a che gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica dell'Ungheria siano coerenti con gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica a livello dell'Unione.

(38) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da (28) a (37), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4.

Revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali

(39) Conformemente all'allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti l'efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati per gli aeroporti, di cui all'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi non sono fonte di preoccupazione.

CONCLUSIONI

(40) Alla luce di quanto precede, gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell'Ungheria dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato dall'Ungheria per il quarto periodo di riferimento ("RP4"), elencati nell'allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per l'RP4 stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025

Per la Commissione
Apostolos TZITZIKOSTAS
Membro della Commissione

ALLEGATO

Obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dell'Ungheria, ritenuti coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell'Unione per il quarto periodo di riferimento

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA

Ungheria	**Obiettivi relativi all'efficienza della gestione della sicurezza**, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea ("AESA")					
Fornitore di servizi di navigazione aerea	**Obiettivo di gestione della sicurezza**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
HungaroControl	Politica e obiettivi di sicurezza	C	C	C	C	C
	Gestione dei rischi per la sicurezza	C	C	C	D	D
	Garanzia della sicurezza	C	C	C	C	C
	Promozione della sicurezza	C	C	C	C	C
	Cultura della sicurezza	C	C	C	C	C

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'AMBIENTE

Ungheria	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l'ambiente, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva	**2,10 %**	**2,09 %**	**2,08 %**	**2,07 %**	**2,06 %**

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ

Ungheria	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo	**0,85**	**0,55**	**0,20**	**0,20**	**0,14**

SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L'EFFICIENZA ECONOMICA

Zona tariffaria di rotta dell'Ungheria	**Valore di riferimento 2019**	**Valore di riferimento 2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l'efficienza economica, espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022)	**12 585 HUF**	**11 373 HUF**	**12 029 HUF**	**11 984 HUF**	**12 078 HUF**	**12 002 HUF**	**12 651 HUF**
	32,24 EUR	29,13 EUR	30,81 EUR	30,70 EUR	30,94 EUR	30,74 EUR	32,41 EUR